

STATUTO

**MAIA COOPERATIVA SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS VIA CAGLIARI 26

Numero REA: SS - 160700

Codice fiscale: 02258100904

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.n. 53768

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata, denominata: «MAIA Cooperativa Sociale a r.l.»

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Alghero. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'assemblea ordinaria dei soci.
La Cooperativa potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della Società decorre dalla costituzione fino al 31 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4 - Scopo sociale

La Società che non persegue scopi di lucro, è retta dai principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente Statuto.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

La Cooperativa intende in tal modo:

- a) favorire lo sviluppo umano, la tutela dei diritti umani, economici e sociali, e contribuire attraverso le proprie azioni a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano, di fatto, le possibilità di miglioramento delle condizioni di vita dei popoli svantaggiati;
- b) creare, sia a livello locale che internazionale, una coscienza collettiva per favorire l'adozione di modelli di "consumo critico" e di "risparmio etico", ponendo l'economia al servizio dell'uomo, ripudiando la guerra, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;

Barbara Pepe

[Firma illeggibile]

- c) sviluppare modelli di economia non - profit e solidale
- d) favorire la collaborazione tra le persone e tra le comunità per promuovere forme di scambio fra culture, modelli e usi, nel rispetto delle diversità culturali , valorizzando le competenze e le risorse individuali
- e) promuovere la diffusione di iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa popolare nonviolenta e della solidarietà.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C. e precisamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 - Oggetto Sociale

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa pone ad oggetto della propria attività:

- a) l'acquisto e la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di generi alimentari e di manufatti artigianali che rispondano ai requisiti di equità, di giustizia nei confronti di quanti li hanno prodotti, e di rispetto per la natura; l'acquisto collettivo di prodotti etici e biologici per favorire una riflessione approfondita e critica sui propri consumi attraverso la selezione di alcuni produttori dai quali rifornirsi direttamente
- b) la progettazione e la realizzazione:
 - di programmi educativi ed informativi, di campagne e di interventi di comunicazione Sociale sulle tematiche dello squilibrio Nord-Sud, della lotta all'esclusione sociale e dell'educazione al consumo e al risparmio equi e solidali. Ambito privilegiato per il perseguimento di tali finalità sarà la scuola di ogni ordine e grado: in tale contesto la Cooperativa si propone, anche, di curare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
 - di attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;
 - di progetti per il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle aree più povere del mondo;
 - di progetti per promuovere la conoscenza e il confronto tra culture e identità diverse attraverso il coinvolgimento di persone presenti sul territorio locale e provenienti dai continenti più poveri del mondo favorendo l'inserimento delle stesse nella compagine sociale della cooperativa;

- c) lo svolgimento di attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- d) la promozione e la gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- e) la promozione di campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione.
- f) L'acquisto e la gestione di immobili, a uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;
- g) La promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione Cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;
- h) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento e alle condizioni previste dalla legge. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di offrire sbocchi commerciali ai prodotti delle cooperative Sociali, e di piccoli produttori etici e/o ecologici italiani stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione e di promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica e del riciclaggio dei materiali.

La cooperativa si propone di promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica anche attraverso la commercializzazione di prodotti, evitando laddove possibile il ricorso ad intermediari o grossisti locali e del riciclaggio dei materiali.

La cooperativa si impegna a promuovere, realizzare e gestire interventi di cooperazione internazionale e in particolare di cooperazione decentrata.

La Cooperativa potrà inoltre:

- acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, costruire o locare immobili, locali uso uffici, e quanto altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il lavoro dei propri associati;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziaria, compresa l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari dall'Organo Amministrativo per la realizzazione degli scopi sociali;
- concorrere ad aste pubbliche e private, compiere qualsiasi operazione bancaria o commerciale, partecipare a pubblici appalti e gare;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- consorzarsi ad altre Cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

Barbara Refice

[Firma]



- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art.6 - Prestiti dei Soci

Per favorire e stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci, e per sostenere lo sviluppo della propria attività la Cooperativa potrà istituire una sezione per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci nei limiti fissati dall'Autorità creditizia, e con il tassativo divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La sezione è istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Il risparmio raccolto può essere impiegato unicamente per il finanziamento dell'attività Sociale.

Detti finanziamenti potranno effettuarsi alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla delibera C.R.I.C. del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 e successive modifiche.

Art. 7 - Finanziamenti, contributi ed atti

La Cooperativa potrà predisporre e presentare nelle competenti sedi locali, regionali, nazionali ed internazionali, domande per l'ottenimento di finanziamento e di contributi per la copertura totale o parziale dei costi dell'attività Sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività e concludere qualsiasi atto connessi con la realizzazione dell'oggetto Sociale, ed in particolare:

- aprire conti correnti bancari e postali
- effettuare qualsiasi tipo di operazioni bancarie
- stipulare contratti di natura mobiliare ed immobiliare, compresa l'acquisizione di finanziamenti a medio e lungo termine
- acquisire partecipazioni in imprese aventi scopi ed oggetti Sociali analoghi
- partecipare a consorzi con imprese operanti nel medesimo campo
- prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte da imprese partecipate o da consorzi ai quali partecipa.
- ricevere liberalità
- emettere strumenti finanziari non partecipativi

Art.8 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche in merito alla distribuzione dei ristorni. In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio in cui si approva il bilancio in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al cinque per cento del detto risultato d'esercizio ed in ogni caso in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche per singole gestioni mutualistiche.

Il ristorno spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente evidenziate in Bilancio, può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.

TITOLO II

SOCI

Art. 9- Presupposti e tipologie di soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci:

- le persone fisiche (soci cooperatori e volontari) che condividono lo scopo Sociale e non abbiano interessi, né svolgano attività contrastanti con esso;
- le persone giuridiche che svolgono attività che non siano in contrasto con lo scopo sociale della cooperativa
- i sovventori di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, iscritti in apposita sezione del libro soci. Per questi ultimi, l'obbligo di prestare la propria attività lavoro sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa e gli effetti e le modalità dello scioglimento del rapporto sociale fra Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori dal presente Statuto.

I soci della Cooperativa potranno essere quindi così suddivisi:

- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n.142,;
- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Art. 10 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere specificato:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA, ovvero se trattasi di persona giuridica, enti o associazioni, denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) il numero di quote sociali che intende sottoscrivere che non dovranno comunque essere inferiori, né superiori al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato. Di volta in volta il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione. Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel presente statuto, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione.



I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 25,00 (venticinque/00). Ogni socio è impegnato a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle assemblee, acquistando i prodotti da questa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività.

Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa.

Il nuovo Socio ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, e l'eventuale tassa di ammissione e il sovrapprezzo, il cui l'importo deve essere determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, e corrispondere il pari importo versato o dovuto da ciascun altro Socio della Società.

Tali somme dovranno essere versate per contanti, entro trenta giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione; eventuali rateizzazioni potranno essere concesse per un importo non superiore al 50% e previa delibera dell'Organo amministrativo e con le modalità dallo stesso determinate.

Per l'aspirante Socio che ha ricevuto comunicazione di ammissione e che non ottemperi a regolarizzare la sua posizione entro i termini notificategli, l'ammissione stessa si intenderà come non avvenuta. In tal caso gli verrà rimborsata ogni somma versata, senza interessi ed entro il periodo massimo previsto dalla normativa vigente, ferma restando la facoltà del Consiglio di stabilire un termine diverso.

La qualità di Socio si acquista con la sottoscrizione ed il pagamento della quota che comportano l'accettazione incondizionata dello Statuto.

Art. 11 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art. 12 – Recesso del Socio

Il Socio può recedere dalla Società in tutti i casi previsti dalla Legge.

Può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata.

Art. 13 – Esclusione del Socio

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea dei Soci sentito l'Organo Amministrativo contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dai regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che perdano i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- c) che si esimano, salvo causa di forza maggiore e ritenute tali dal giudizio dell'Organo Amministrativo, dal prestare la loro opera nell'attività sociale. In questo caso il socio deve anche comunicare tempestivamente il motivo dell'assenza dalla Cooperativa; e
- d) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o morale alla Cooperativa o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che sia dichiarato fallito o che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

Art. 14 – Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 15 – Liquidazione della quota

Ai soci comunque usciti dalla Società o ai loro aventi causa spetta il rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta dagli aventi diritto con lettera raccomandata, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

Dopo tale termine, nessun rimborso è ammesso, e l'importo viene acquisito alla Società.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 16 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore ad Euro 50 (cinquanta);
- b) dalla riserva ordinaria indivisibile e indisponibile, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci comunque receduti dalla Società;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai Soci a termini dell'art. 8;
- d) da eventuali riserve straordinarie o volontarie;
- e) da ogni altro fondo accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri.

Art. 17 – Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sociali sono sempre nominative ed indivisibili, non possono essere cedute per atto tra vivi né sottoposte a pegno o a vincoli, senza la formale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il numero complessivo di quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla Legge.

Art. 18 – Riserve

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra ai soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) per una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) eventualmente, per una quota ad un aumento gratuito del capitale Sociale sottoscritto e versato dai Soci, secondo quanto disposto dal codice civile;
- c) eventualmente, per una quota alla distribuzione di dividendi ai soci nei limiti dell'art. 2514, primo comma, lettera a) codice civile, e, cioè, dell'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.
- d) per una quota, nei limiti fissati dalla legge, a remunerare le azioni dei Soci sovventori;
- e) per una quota, nella misura e nei limiti fissati dalla legge, ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione;
- f) L'eventuale rimanenza sarà destinata ad una riserva straordinaria con finalità mutualistiche.

Barbara Reppe

[Firma]



L'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli utili di gestione venga devoluta ai fondi di riserva, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera f), detratta la quota di cui alla lettera a). Le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza della Società e neanche in caso di suo scioglimento.

Titolo V - Organi Sociali **Art.20 - Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci quando previsto.

Art. 21 - Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o quando particolari ragioni lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni. L'assemblea straordinaria viene convocata quando l'Organo Amministrativo o il Collegio dei Sindaci lo ritengano opportuno, ovvero quando un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata e con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere. Nel qual caso l'Organo Amministrativo deve provvedere entro 40 giorni.

Art. 22 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, se previsto, alle scadenze relative previste nel presente Statuto;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno, compreso l'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma del presente Statuto.

L'Assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

Art. 23 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale, anche fuori della sede sociale purchè nel territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicare a ciascun Socio con lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della riunione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data eventuale della seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza della formalità di convocazione sopra descritte, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, se esistente, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

Le Assemblee in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e rappresentati alla riunione. Tuttavia è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i Soci, componenti la Società, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla funzione della Società, sulle modifiche allo Statuto e sulla proroga della durata della Cooperativa. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dai Soci interessati con raccomandata entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

Art. 24 – Assemblea dei soci: diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi avanti la data dell'Assemblea. Ogni Socio dispone di un solo voto e può rappresentare al massimo un altro Socio mediante delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

Art. 25 – Assemblea dei soci: votazioni

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che la legge disponga diversamente. Sono approvate le proposte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ma per le nomine delle cariche sociali basta la maggioranza relativa. I Soci hanno diritto di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 26 – Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice presidente se nominato, ed in loro assenza da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina di volta in volta un Segretario ed occorrendo due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Il verbale viene approvato seduta stante e viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel Libro dell'Assemblea.

Art. 27 Organo Amministrativo

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, eletti dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge, sono dispensati dal prestare cauzione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Consiglieri, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, eleggono tra loro il Presidente ed un eventuale Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, con il compito della redazione dei verbali.

Se il Segretario dovesse essere persona esperta in organizzazione, funzionamento, amministrazione e consulenza in genere di Cooperative, il Consiglio di Amministrazione può fissare un compenso, a mezzo di apposita convenzione.

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sarà fatta domanda un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso comunicato agli interessati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione, e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, purché, in quest'ultimo caso, i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le delibere sono assunte a maggioranza dai Consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Paolino Repace

Giulio

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza e la maggioranza dei suoi componenti. Il verbale delle sedute di Consiglio viene approvato seduta stante e firmato dal Presidente, dai Consiglieri presenti e dal Segretario.

Art. 29 – Poteri degli amministratori

L'organo amministrativo esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione che per legge o Statuto non siano riservati alla Assemblea o ai Sindaci.

L'Organo amministrativo può quindi anche transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, acquistare, vendere o permutare immobili, acconsentire trascrizioni, iscrizioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni ed altri annotamenti ipotecari, contrarre mutui, rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, stipulare locazioni anche ultranovennali con o senza patto di futuro riscatto, alienare appartamenti con patto di riservato dominio o con il vincolo condominiale, compiere operazioni di finanziamento, autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa di risparmio e del credito fondiario e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore ed ogni altro consulente tecnico stabilendone le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 30 – Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente se nominato, rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Art. 31 – Obbligo al segreto d'ufficio

I Sindaci effettivi presenziano alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori e Sindaci sono tenuti al segreto d'ufficio pena la decadenza della carica.

Art. 32 – Collegio Sindacale: nomina, composizione e competenze.

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

In caso di nomina, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, scelti anche fra i non Soci, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministro di Grazia e Giustizia, ed eletti dall'Assemblea che provvederà a nominare il Presidente del Collegio Sindacale stesso. Esso dura in carica tre anni e funziona a norma di legge. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

Al Collegio Sindacale sono attribuite tutte le competenze previste dalla legge.

Qualora l'assemblea dei soci non deliberi in modo difforme, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 *bis* e seguenti del codice civile, è affidato al Collegio Sindacale in tutti i casi in cui la legge lo consente.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt. 2448, escluso il n. 4), e 2544 del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 32 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Sassari.

Detto Collegio giudicherà irritualmente e non sarà vincolato a particolari formalità di procedura.

Al Collegio Arbitrale è demandata qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra i soci e società in dipendenza del presente statuto.

Per tutte le controversie non giudicabili per loro natura in sede arbitrale, il Foro competente è Sassari.

Art. 36 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo può compilare e fare eseguire regolamenti interni per i Soci nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 37 - Normative applicabili

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata qualora il numero dei soci cooperatori sia inferiore a venti ovvero la società possieda un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, oppure quelle sulle società per azioni qualora vengano superati i limiti suddetti e le norme generali e speciali sulla cooperazione.

Paolo Pepe

[Signature]



Io sottoscritta dott.ssa MARIA BILARDI Notaio in Alghero, iscritta al Ruolo dei Notai presso il Collegio Notarile di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del Dlgs 7/3/2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo esente